

REGOLAMENTO SUSSIDI RISERVATO AI GIOVANI SOCI

PREMESSA

La richiesta di Sussidio deve essere presentata attraverso l'Area Riservata del Sito www.centromarcamutua.it, nella quale si può accedere tramite le credenziali ricevute al momento dell'ammissione a Socia o Socio ovvero richiedibili in qualunque momento dalla sezione del sito <https://www.centromarcamutua.it/soci/riconoscimento>; In subordine l'Associata, l'Associato può inviare tramite e-mail la documentazione richiesta dal presente regolamento all'indirizzo segreteria@centromarcamutua.it. Da ultimo l'Associata, l'Associato potrà inviare la documentazione cartacea (non inviare originali ma solo fotocopie) in busta chiusa presso la sede della Mutua: Via Riccardo Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV).

ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i Sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti ai Soci della Mutua di età inferiore ai 30 anni. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Sussidi universitari		
Denominazione	Contributo di euro	Requisiti
Primo anno di laurea triennale	€ 200,00	Iscrizione alla Mutua da almeno 60 giorni , certificato di iscrizione in carta semplice

ART. 2 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO UNIVERSITARIO

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione della Socia, del Socio stesso alla Mutua da **almeno 60 giorni**.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua **entro 90 giorni** dalla prestazione (iscrizione all'Università). Nessun sussidio spetterà alla Socia o al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La Socia, il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti ai Soci della Mutua di età inferiore ai 30 anni.

I sussidi si devono intendere come erogazione unica per ogni biennio di appartenenza alla Mutua (ventiquattro mesi), pari a € 80,00 per Socia o Socio.

I due sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni Socia o Socio è pertanto pari a € 80,00 a biennio.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione ad abbonamenti per l'iscrizione e/o l'accesso a palestre.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati da CentroMarca Banca, o dalla Mutua direttamente o per mezzo di intermediari.

La Socia, il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 4 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione della Socia o del Socio alla Mutua da **almeno 60 giorni**.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua **entro 90 giorni** dalla prestazione (iscrizione associazione sportiva per l'anno sociale in corso). Nessun sussidio spetterà alla Socia o al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La Socia, il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 5 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione della Socia o del Socio stesso alla Mutua da **almeno 60 giorni**.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua **entro 90 giorni** dalla prestazione (iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale). Nessun sussidio spetterà alla Socia o al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La Socia, il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 6 – GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 7 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

La Socia, il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

La Socia, il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 1° aprile 2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2026